

# ASSINDATCOLF

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO  
ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA - COMPONENTE FIDALDO

AGGIORNAMENTO  
DI REDAZIONE AL 29/03/2005

DIREZIONE E REDAZIONE IN VIA DEL TRITONE 61 SCALA D  
00187 ROMA - TEL. 06.678.11.22 (R.A.)

NOTIZIARIO BIMESTRALE FUORI COMMERCIO DIFFUSO ESCLUSIVAMENTE  
TRAMITE LE SEZIONI TERRITORIALI DELL'ASSINDATCOLF

SPEDIZ. IN ABB. POSTALE ART. 2 COMMA 20/C L. 662/96  
REGISTRATO AL TRIBUNALE DI ROMA, NR. 265/02

## LA CIRCOLARE 8 MARZO 2005

# PRECISAZIONI SUL CONTRATTO DI SOGGIORNO

In attesa della istituzione dello Sportello unico per l'immigrazione (che dovrà essere costituito con decreto prefettizio), il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 24 febbraio scorso hanno firmato una lettera congiunta con la quale hanno chiarito che, "fin quando non verranno attuati gli adempimenti preliminari previsti dalla legge per l'operatività dello Sportello unico per l'immigrazione, l'istruttoria delle pratiche sarà avviata per quanto di propria competenza dalle singole amministrazioni interessate, fermo restando che le domande e le comunicazioni dovranno essere presentate alla Prefettura-UTG e che il provvedimento finale sarà adottato dallo Sportello unico".

Successivamente il Ministero del lavoro ha emanato la circolare n. 9 dell'8 marzo 2005, con la quale sono state fissate ulteriori indicazioni operative necessarie per l'applicazione del D.P.R. n. 334/2004 di modifica del regolamento d'attuazione del D. lgs. n. 286/1998 - T.U. sull'immigrazione (cfr. *Notiziario* marzo 2005).

Con la circolare anzidetta, il Ministero ha dettato, tra l'altro, precisazioni ed indicazioni operative da seguire dal 25 febbraio 2005 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 334/2004) **sia per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con un cittadino extracomunitario già munito di valido permesso di soggiorno per lavoro, sia per far luogo, nel caso di rapporto di lavoro già in essere con lavoratore extracomunitario, al rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura.**

**Nel primo caso**, il datore di lavoro ed il lavoratore extracomunitario (quest'ultimo, come già detto, munito di permesso di sog-

giorno in corso di validità, che gli consenta di svolgere - senza limitazioni - l'attività di lavoro subordinato, vale a dire "permesso di soggiorno per lavoro subordinato

### L'ASSOCIAZIONE PUÒ AIUTARVI NEI NUOVI ADEMPIMENTI: FATEVI ASSISTERE

non stagionale", ovvero "permesso di lavoro autonomo" ovvero "permesso per motivi familiari") dovranno concludere all'atto dell'instaurazione del rapporto lavorativo un contratto di soggiorno direttamente ed autonomamente al di fuori dello

Sportello unico, utilizzando la modulistica allegata alla circolare citata ed inviarlo, entro 5 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro stesso, tramite raccomandata A/R alla Prefettura-UTG; alla fine di questo periodo transitorio, il tutto dovrà invece essere inoltrato allo Sportello unico.

**Nel secondo caso**, il datore di lavoro ed il lavoratore (tra i quali è già in corso un rapporto di lavoro senza che sia stato concluso un contratto di soggiorno in quanto all'epoca non era richiesto) dovranno firmare l'apposito contratto, utilizzando il modulo all'uopo

segue in 2ª pagina

## UNICO 2005 E PROMEMORIA PER IL 2006

Ricordiamo ai datori di lavoro domestico che si accingono ad effettuare la denuncia dei redditi anno 2005 (modello 730 o modello UNICO), che i contributi previdenziali e assistenziali versati all'Inps per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare **sono oneri deducibili e pertanto possono essere sottratti dal reddito**, per la parte a carico del datore di lavoro, **fino all'importo massimo di € 1.549,37.**

Gli importi dei contributi da inserire nella denuncia sono quelli il cui pagamento è avvenuto nell'anno 2004 anche se riferiti a periodi di lavoro svolto nell'anno 2003, poiché ai fini della deducibilità dei contributi per gli addetti ai servizi domestici vi ge il "principio di cassa" ossia dell'effettivo pagamento.

Inoltre ricordiamo che nella dichiarazione dei redditi 2006 sarà possibile usufruire di una ulteriore deduzione, a fronte di spese sostenute per l'assistenza delle persone non autosufficienti, fino ad un massimo di € 1.820,00, purchè questi rapporti risultino documentati da un contratto di lavoro, da una regolare busta paga (da redigere mensilmente nell'attuale anno 2005) contenente i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore/trice, nonché del datore di lavoro, e, nel caso che

il datore di lavoro non coincida con l'assistito, devono essere indicati anche gli estremi di quest'ultimo.

### ACCORDO CON LAVORINT ORA ANCHE I SERVIZI DI RICERCA E SELEZIONE

Attraverso una convenzione sottoscritta il 22 marzo scorso, Assindatcolf entra con impegno in una attività tanto richiesta dagli associati: la ricerca, la selezione e il collocamento del personale. Sappiamo tutti che nel settore domestico il turn-over è molto accentuato, ma questo non è un difetto congenito: molto spesso la causa è dipendente da una ricerca affrettata oppure da una selezione condotta non professionalmente.

Assindatcolf ha scelto un partner, specializzato, Lavorint Risorse, che da anni opera sul mercato italiano e che proprio recentemente ha istituito un'apposita struttura divisionale, denominata "Job Domestic". L'accordo è operativo già da questo mese di aprile ed inizialmente, a titolo sperimentale, interesserà le aree di cinque nostre sezioni territoriali: Roma, Milano, Genova, Bologna e Torino.

#### REDAZIONE DEL NOTIZIARIO

Direttore responsabile: Michele Vigne  
Responsabile di redazione: Dario Lupi  
Coordinatrice: Teresa Benvenuto  
Comitato di redazione: Alessandra Egidi, Tiziano Casprini, Adolfo Gardenghi, Michele Zippitelli  
Via del Tritone, 61 scala d int.6 - 00187 - Roma  
Tel. 06.678.11.22 r.a. - 06.678.11.31  
Fax. 06.69.38.02.92  
Fotocomposizione e stampa: C.S.R. srl - Roma